



TRIBUNALE DI CATANZARO

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

Ufficio procedure concorsuali

R.G. n. 6/2022 Accordo di composizione della crisi

Il Giudice delegato, Dott. Paolo Pirruccio

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositato da **Guido MARASCA** in data 03/06/2022, come successivamente integrato in data 30/09/2022 e 06/10/2022;

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 e s.m.i.;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. (COA Catanzaro), Avv. Eugenio Nucci;

letta la nuova relazione particolareggiata depositata il 12/10/2022;

rilevato che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo (comunque attestata dal Gestore della crisi), quanto la logicità e completezza della relativa attestazione;

P.Q.M.

visto l'art. 10 della legge n. 3/2012,

FISSA

l'udienza dell'**11.01.2023**, ore 9:00 con seguito;

ORDINA

- la comunicazione ai creditori, almeno 30 giorni prima del termine sotto indicato (di cui all'art. 11, comma 1, L. 3/2012), presso la loro residenza o la sede legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura del Gestore della crisi e con onere di documentarne l'adempimento nel fascicolo telematico;

- la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese del ricorrente;

- *(ove il ricorrente sia attualmente imprenditore)* la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel Registro delle imprese;

ORDINA

(ove l'accordo preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati)

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al Gestore della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno **dieci giorni prima dell'udienza** di cui sopra;

in mancanza di quanto sopra, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti: a tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

fin d'ora che, ove l'accordo venga raggiunto, il Gestore della crisi provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della detta relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere al Gestore della crisi;

DISPONE

che il Gestore provveda poi a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della crisi.

Li 23/10/2022

Il G.D.
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)